

 <p>Ordine del Giorno</p>	<p>Proponente : Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti Opere Pubbliche</p>	<p>P.G. N.: 157401/2020 N. O.d.G.: 128/2020 Data Seduta Consiglio : 20/04/2020 Adottato</p>
<p>Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE IL SINDACO E LA GIUNTA A FARSI PARTE ATTIVA CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AFFINCHÉ L'ORDINANZA PRESIDENZIALE VIGENTE SIA INTEGRATA PER TUTTA LA DURATA DELL'EMERGENZA COVID-19 PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE FANNO CONSEGNE A DOMICILIO, PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COLOMBO E ALTRI NELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2020 E APPROVATO NEL CORSO DELLA SEDUTA STESSA</p>		
<p>Tipo atto: OdG nato in Consiglio</p>		

Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito

""Il Consiglio comunale di Bologna

Premesso che durante tutta l'emergenza pandemica da Covid-19 è sempre rimasta consentita l'effettuazione di consegne a domicilio, per lo più gestite dalle cosiddette piattaforme digitali di "food delivery" per quanto riguarda il cibo;

Considerato che i *riders* operanti nel Comune di Bologna hanno lamentato fin da subito la mancata adozione, da parte delle citate piattaforme (ad eccezione di "MyMenu/Sgnam" e "Domino's pizza"), di adeguate misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi nonché dei consumatori, per quanto riguarda soprattutto i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti monouso, gel igienizzanti per le mani e gli zaini;

Vista la "Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano", sottoscritta a Bologna il 31 maggio 2018 ed efficace per i soggetti che vi hanno volontariamente aderito, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo il quale *"le piattaforme si assumono l'impegno di fornire gratuitamente a tutti i lavoratori e collaboratori idonei strumenti e dispositivi di sicurezza obbligatori, previsti dalle normative vigenti"* ;

Visto il Decreto cautelare urgente del Tribunale del Lavoro di Bologna, che ha ordinato alla piattaforma "Deliveroo" di mettere immediatamente a disposizione del rider ricorrente i dispositivi di protezione individuale richiesti, pronuncia che ovviamente fa stato solo tra le parti, oltre a essere di natura provvisoria;

Viste le Ordinanze del Sindaco del Comune di Bologna del 9 e 11 marzo 2020, che avevano peraltro fatta salva la possibilità di consegna a domicilio *"assicurando congrue misure per la sicurezza della consegna stessa"* , senza specificare tipologia e responsabilità di dette

misure;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 11 aprile 2020, vigente, che ha mantenuto la possibilità di servizio di consegna a domicilio per le attività chiuse al pubblico di ristorazione, bar, somministrazione, laboratori artigianali alimentari, etc., genericamente *"nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie"* , senza specificare tipologia e responsabilità delle misure di adempimento a dette disposizioni ;

Ritenuto che, nell'attuale emergenza epidemiologica e anche nel corso della imminente nuova "fase 2" di transizione, risulta fondamentale introdurre un obbligo generalizzato, immediatamente applicabile e sanzionabile, a carico di tutte le piattaforme di food delivery, di adozione di misure di protezione e prevenzione per la salute e la sicurezza dei riders, specifiche per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid -19;

Ausplicando, più in generale, l'estensione dell'efficacia integrale delle previsioni della Carta, vigente attualmente tra le sole parti firmatarie, nei confronti di tutti gli operatori economici del settore, per omogeneità di tutela dei lavoratori e parità di trattamento delle imprese sul mercato;

Uditi, nel corso della seduta della III Commissione consiliare dello scorso 10 aprile 2020, la Giunta comunale, la Riders Union Bologna, le organizzazioni sindacali e le piattaforme di "food delivery" aderenti alla citata Carta;

INVITA il Sindaco e la Giunta

- a farsi parte attiva con la Regione Emilia-Romagna affinché l'ordinanza presidenziale vigente sia integrata prevedendo con urgenza, in specifico per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che *"la consegna a domicilio è consentita solo alle attività economiche e alle imprese intermediarie dei servizi di consegna che adottano le necessarie misure di prevenzione e protezione della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti alle consegne, con particolare riferimento alla fornitura adeguata di dispositivi di protezione individuale, alla tutela assicurativa e sanitaria in caso di infortunio e malattia, e all'organizzazione del servizio secondo modalità esclusivamente contact-less di ritiro e di consegna"* , e individuando la sanzione conseguente alla violazione di detti obblighi;
- nelle more, valutare di adottare un'ordinanza comunale con gli ordinari poteri sindacali in materia di commercio;
- a continuare ad agire presso ogni competente livello istituzionale affinché, più in generale, l'efficacia delle previsioni della "Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano" venga estesa, ad esempio con legge regionale, nei confronti di tutti gli operatori economici del settore, per assicurare omogeneità di tutela dei lavoratori e parità di trattamento delle imprese sul

mercato.

f.to A. Colombo, R. Fattori, I. Angiuli, E. Leti, R. Persiano, M. Campaniello, N. De Filippo, G. Montera, F. Errani, R. Li Calzi, S. Lembi, V. Zanetti, M.C. Manca, L. Bittini, P. Licciardello, F. Mazzoni, L. Guidone, R. Santi Casali""

Documenti allegati (parte integrante):

Documenti in atti :